

InfostudioLF lavoro

del 01.06.2026

Bonus giovani 2026: destinatari e assunzioni agevolabili

Gentile Cliente,

l'articolo 2 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62 ha introdotto un nuovo incentivo denominato Bonus giovani 2026, finalizzato a incentivare l'occupazione giovanile stabile, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Con la Circolare n. 55/2026, l'Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda.

Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale dell'agevolazione in oggetto e le indicazioni per la presentazione della domanda.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Premessa

Con il D.L. n. 62/2026 (c.d. "Decreto Lavoro"), è stato introdotto un nuovo incentivo denominato **Bonus giovani 2026**, finalizzato a incentivare l'occupazione giovanile stabile, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

La misura consiste in un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, riconosciuto per le **assunzioni a tempo indeterminato** effettuate nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026**, esclusi i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

Beneficiari e lavoratori per i quali spetta l'esonero

L'incentivo è destinato ai datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro del settore agricolo) che assumono a tempo indeterminato giovani di età inferiore ai 35 anni, rientranti nelle seguenti categorie:

- giovani privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- giovani privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengano a particolari categorie, quali ad esempio adulti soli con persone a carico, privi di diploma superiore/professionale o che abbiano concluso la formazione a tempo pieno da meno di due anni senza aver mai avuto un impiego regolare, oppure occupati in settori/professioni ad alto tasso di disparità uomo-donna se appartenenti al genere sottorappresentato;
- giovani che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni oppure che siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che presentino gli altri requisiti di svantaggio.

Importo e durata

L'esonero spetta nel limite massimo di **500 euro** su base mensile per ciascun lavoratore assunto, da riproporzionare in relazione ai rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, assumendo a riferimento la misura di **16,12 euro** (500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Qualora l'assunzione riguardi lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati da destinare a una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica, l'importo massimo dell'esonero è pari a **650 euro** su base mensile per ciascun soggetto interessato. In tal caso, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia da assumere per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo è pari a **20,96 euro** (650/31).

La **durata** varia in funzione della tipologia di lavoratrice assunta e del relativo livello di svantaggio occupazionale.

In particolare, l'esonero spetta per un massimo di:

- 24 mesi se l'assunzione riguarda soggetti molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- 24 mesi se l'assunzione riguarda soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie sopra descritte;
- 12 mesi se l'assunzione riguarda soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o aventi un'età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Rapporti incentivabili

L'agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, inclusi i contratti a tempo parziale, i rapporti in cooperativa (con vincolo associativo) e le assunzioni a scopo di somministrazione.

OSSERVA – L'incentivo trova applicazione **anche** con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero

Non trova, invece, applicazione per:

- le assunzioni a tempo determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
- i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato;
- le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata;
- le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Condizionalità

Per accedere al Bonus, l'azienda deve rispettare le seguenti condizionalità:

- Incremento Occupazionale Netto - l'assunzione deve determinare un effettivo incremento della forza occupazionale media dei 12 mesi precedenti. Nel calcolo non si computano le riduzioni avvenute in società controllate o collegate;
- Rispetto dei principi generali (Articolo 31 D.lgs. n. 150/2015), pertanto:
 - l'assunzione non deve derivare da un obbligo di legge o contrattuale;
 - non deve violare i diritti di precedenza di altri lavoratori licenziati o cessati;
 - presso l'azienda non devono essere in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale per mansioni equivalenti;
 - il lavoratore non deve essere stato licenziato nei 6 mesi precedenti da datori di lavoro collegati o con assetti proprietari coincidenti;
- Regolarità Aziendale - Possesso del DURC, rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e applicazione dei contratti collettivi (CCNL) siglati dai sindacati maggiormente rappresentativi.

Presentazione della domanda

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda telematica all'INPS mediante il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Bonus giovani 2026".

L'istanza può essere trasmessa:

- sia per assunzioni già effettuate;
- sia per rapporti di lavoro non ancora instaurati.

Nel modulo telematico dovranno essere indicati:

- i dati identificativi dell'impresa;
- i dati del lavoratore interessato, compresa la residenza;
- la tipologia di condizione di svantaggio posseduta;
- la tipologia contrattuale applicata, con indicazione dell'eventuale part-time;
- la retribuzione media mensile prevista e l'aliquota contributiva datoriale;
- le dichiarazioni relative al mancato cumulo con altri esoneri contributivi;
- la dichiarazione relativa al rispetto del trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Una volta ricevuta la domanda, l'INPS procede:

- al calcolo dell'importo massimo spettante;
- alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;

- ai controlli sul rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, compresa la verifica della cosiddetta clausola "Deggendorf" tramite consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Qualora la domanda riguardi un rapporto di lavoro già in essere, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base dei dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie già trasmesse.

Nel caso, invece, di assunzione non ancora effettuata, l'INPS provvede ad accantonare preventivamente le risorse e invita il datore di lavoro, mediante PEC o comunicazione nell'area riservata "MyINPS", a procedere all'assunzione entro il termine perentorio di 10 giorni, con contestuale invio della comunicazione obbligatoria Unilav/Unisomm.

Durante tale periodo, l'Istituto verifica la presenza della comunicazione obbligatoria nei propri archivi.

OSSERVA - Il mancato rispetto del termine di 10 giorni comporta la perdita delle somme accantonate, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda.